

LA PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI

Marzo 2011

LA PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI

Cenni storici

La Cassa Forense fu istituita nel 1952 come ente di diritto pubblico. Nel 1994, insieme ad altre casse di liberi professionisti, l'ente fu trasformato in Fondazione di diritto privato, con il vantaggio di conquistare l'autonomia gestionale delle proprie risorse finanziarie, ma con lo svantaggio di perdere la garanzia assicurativa dello Stato. **Infatti, gli enti pubblici previdenziali hanno i loro bilanci coperti dagli interventi di "soccorso" del Tesoro (in pratica non possono fallire), mentre gli enti privati devono contare esclusivamente sulla solvibilità finanziaria fornita dal loro patrimonio.** Pertanto con la coraggiosa "dichiarazione d'indipendenza" del 1994 la ciambella di salvataggio dello Stato non è più disponibile.

Ma una volta passata l'euforia della privatizzazione, si è presto capito che la solvibilità finanziaria è difficile da mantenere nel lungo termine con le regole del sistema reddituale a ripartizione, sistema da sempre utilizzato dalla Cassa Forense per il calcolo della pensione degli avvocati. I tre difetti strutturali di questo sistema sono i seguenti:

- **tende a pagare prestazioni in eccesso rispetto ai contributi versati, perchè la pensione viene calcolata con riferimento agli ultimi redditi professionali percepiti, senza che vi sia alcuna correlazione con l'importo dei contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa;**
- **non collega le prestazioni alla durata media del pensionamento; ne consegue che, con la longevità in continuo aumento, la spesa pensionistica è destinata a crescere ben oltre le previsioni di qualche decennio fa;**
- **esige che vi sia un costante rapporto favorevole fra il numero dei contribuenti e il numero dei pensionati, con i primi molto più numerosi rispetto ai secondi (il rapporto ideale è di 4 a 1), condizione difficile da soddisfare in uno scenario demografico calante come quello dell'Italia.**

Nel 2001 è così iniziato un primo percorso di riforma che gli avvocati anziani tendono a frenare (per non subire eccessivi tagli alle prestazioni promesse con molta generosità decenni fa) e che invece gli avvocati giovani tendono ad accelerare (per non correre il rischio di trovarsi fra 30 o 40 anni con una Cassa Forense senza patrimonio e quindi insolvente).

La principale correzione approvata nel 2001 riguardava la durata del periodo di riferimento per il calcolo della media reddituale ai fini pensionistici, periodo che fu portato dai migliori 10 redditi professionali degli ultimi 15 anni ai migliori 20 degli ultimi 25 anni. In tal modo è stato ridotto il livello delle prestazioni future, perchè è più probabile che – su un arco di tempo così lungo – l'importo medio dei redditi netti professionali sia più basso. Lo dimostra la seguente tabella, dove risulta chiaro come l'aumento del reddito professionale si concentri negli ultimi 10 anni prima dell'età pensionabile (cioè tra i 55 e i 64 anni), mentre il reddito medio è sensibilmente più basso nei 15 anni precedenti (tra i 40 e i 54 anni). Avere ampliato da 15 a 25 anni il periodo di riferimento per il calcolo della pensione ha quindi reso meno generoso il sistema reddituale.

Quanto dichiarano gli Avvocati

(Distribuzione per classi di età del reddito medio dichiarato ai fini Irpef nel 2009)

Classe di età	Femmine	Maschi
24 – 29	11.679	16.143
30 – 34	17.378	26.936
35 – 39	24.787	42.152
40 – 44	31.734	60.707
45 – 49	39.198	83.371
50 – 54	48.348	93.795
55 – 59	52.157	102.200
60 – 64	73.977	119.330
65 – 69	42.859	91.266
70 – 74	44.863	87.222
oltre 74	20.660	43.032

Fonte: Cassa Forense

Ma la prima correzione del 2001 non fu tale da migliorare di molto la sostenibilità finanziaria di lungo termine della Cassa Forense, tanto che il bilancio tecnico al 31 dicembre 2002 – redatto dal **Prof. Giuseppe Orrù**, uno dei migliori attuari italiani – prevedeva l'azzeramento del patrimonio della Cassa entro il 2040. Tale previsione negativa fu confermata nel 2004 dal "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" - istituito presso il Ministero del Lavoro – nel cui Rapporto si temeva che:

- nel 2007 la Cassa avrebbe potuto ricevere per la prima volta un importo di contributi inferiore alla spesa per le pensioni (disavanzo previdenziale);
- nel 2029 le uscite complessive sarebbero potute essere superiori alle entrate contributive e ai ricavi netti del patrimonio (disavanzo patrimoniale);
- a causa di queste due tendenze negative, nel 2039 il patrimonio della Cassa si sarebbe potuto azzerare, con la conseguente impossibilità di pagare le pensioni ai vecchi e ai nuovi pensionati.

Tanto pessimismo era condiviso dallo stesso organo ufficiale della Cassa (la rivista trimestrale "La Previdenza Forense") che nel n. 4 del 2004 scriveva:

"L'attuale impianto della Cassa Forense non regge nel medio-lungo periodo e dovrà essere riformato. Per assicurare l'equilibrio economico-finanziario si dovrà agire o sulla leva delle entrate contributive, per aumentarle, o sulla leva delle uscite per ridurre il tasso di sostituzione. La riduzione delle pensioni dovrà essere compensata dall'avvio della previdenza complementare".

Ancora più duro il giudizio dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), il cui Comitato Direttivo alla fine del 2004 affermava:

"Per la Cassa Forense l'attuale sistema reddituale è insostenibile nel lungo periodo. Per non tagliare le prestazioni troppo generose ai padri, si rischia di far pagare l'intero onere ai figli".

In seguito alla intensità di questa "pressione", il 17 marzo 2006 il Comitato dei Delegati della Cassa Forense avanzò la proposta di correggere quattro parametri del sistema reddituale, previa approvazione del Ministero del Lavoro:

1. dal 2007 in poi il calcolo della pensione si sarebbe fatto in base ai redditi professionali maturati per tutta la vita lavorativa, con l'esclusione dei 5 anni peggiori;
2. il calcolo della pensione suppletiva si sarebbe fatto con il meno generoso sistema contributivo;
3. aumento del contributo soggettivo dal 10% al 12% entro il tetto reddituale;
4. aumento dal 3% al 4% del contributo di solidarietà entro il tetto reddituale per i pensionati contribuenti a partire dal 6° anno successivo al pensionamento;
5. aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% del volume d'affari ai fini Iva.

Il 21 dicembre 2006 il Ministero del Lavoro approvò le prime quattro proposte correttive, bocciando la quinta. Ma il Comitato dei Delegati della Cassa Forense non si arrese davanti a questa bocciatura. Non solo: **nei due anni successivi propose altre misure correttive più severe per assicurare alla Cassa una migliore sostenibilità finanziaria di lungo termine.** E il 12 dicembre 2009 il Ministero del Lavoro ha finalmente approvato tutte le nuove misure proposte dal Comitato dei Delegati. Le più importanti si possono sintetizzare nei seguenti punti:

1. aumento del contributo soggettivo di base dal 12% al 13% a partire dal 2009, e al 14% a partire dal 2011;
2. aumento graduale del contributo soggettivo minimo, che per il 2011 è di 2.400 euro;
3. contributo soggettivo modulare obbligatorio pari all'1% del reddito professionale che dà diritto a una quota di pensione – calcolata con il metodo contributivo – aggiuntiva a quella retributiva di base;
4. contributo soggettivo modulare volontario compreso, a scelta dell'iscritto, fra l'1% e il 9% del reddito professionale con la medesima destinazione del contributo obbligatorio dell'1% (quota di pensione calcolata con il metodo contributivo);
5. aumento dal 2% al 4% del contributo integrativo calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini Iva dal 1° gennaio 2010;
6. aumento graduale del contributo integrativo minimo, che per il 2011 è di 650 euro;
7. aumento graduale dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia a partire dal 2012: da 65 anni di età e 30 anni di contribuzione si arriverà gradualmente nel 2027 a 70 anni di età e 35 anni di contribuzione;
8. aumento graduale dei requisiti per la pensione di anzianità: da 58 anni di età e 35 anni di contribuzione si passerà nel 2020 a 62 anni di età con 40 anni di contribuzione.

■ Le cifre del problema

Ma perchè tanta preoccupazione e "severità" da parte del Comitato dei Delegati, quando il rapporto fra il numero degli iscritti alla Cassa Forense e il numero dei pensionati continua a essere molto favorevole, anzi è addirittura in un trend di miglioramento? E quando il valore del patrimonio netto della Cassa ha raggiunto alla fine del 2009 l'importo record di 4.068 milioni?

Patrimonio netto a gonfie vele

Anno	Iscritti*	Pensionati	Rapporto fra iscritti e pensionati	Patrimonio netto (in milioni di €)
1997	63.792	17.858	3,57	1.819
1998	69.732	18.471	3,77	2.036
1999	74.490	19.114	3,89	2.207
2000	79.908	19.595	4,07	2.441
2001	84.987	20.010	4,24	2.592
2002	90.930	20.474	4,44	2.648
2003	95.837	20.998	4,56	2.827
2004	102.080	21.507	4,75	2.986
2005	111.708	21.987	5,08	3.171
2006	118.552	22.997	5,15	3.403
2007	125.761	23.697	5,31	3.668
2008	132.297	24.358	5,43	3.827
2009	140.035	24.934	5,43	4.068

* Esclusi i pensionati attivi

Fonte: Cassa Forense

In effetti la professione di avvocato è in forte espansione da almeno un decennio, circostanza che ha favorito un buon miglioramento del rapporto "iscritti/pensionati" e – grazie anche alla buona gestione della Cassa – un sensibile

aumento del patrimonio netto. Ma in un'ottica di medio-lungo periodo non è tutto oro quel che luccica, perché il calo demografico e la crescente longevità della popolazione italiana causeranno un sicuro peggioramento dei conti.

Un chiaro allarme già proveniva dal rapporto percentuale fra il costo delle pensioni e i contributi incassati, rapporto che era tendenzialmente in aumento sino al 2005, pur in presenza di un buon andamento del rapporto "iscritti/pensionati". La giusta decisione di aumentare, a partire dal 2007, l'aliquota del contributo soggettivo ha portato a una sensibile crescita delle entrate, tanto da ridurre nel 2009 al 62,6% il peso del costo delle pensioni sui contributi incassati e quindi invertire la tendenza in aumento.

Ma il vero problema, che ha spinto il Comitato dei Delegati a proporre misure restrittive molto coraggiose perché impopolari, è che nei prossimi decenni il rapporto tra iscritti e pensionati tenderà a ridursi sensibilmente. La previsione è che negli anni 30 vi potrebbero essere soltanto due avvocati in attività per ogni avvocato in pensione rispetto all'attuale rapporto di quasi 6 a 1, reso oggi possibile da un "universo" ancora giovane di iscritti alla Cassa (al 31 dicembre 2009 gli avvocati con meno di 45 anni rappresentavano il 60% degli iscritti).

Il peso delle pensioni è in discesa

Anno	Contributi incassati	Costo pensioni	Costo pensioni in % contributi
(in milioni di euro)			
1998	368	251	68,2%
1999	376	273	72,6%
2000	410	301	73,4%
2001	460	329	71,5%
2002	478	350	73,2%
2003	533	389	73,0%
2004	564	421	74,6%
2005	612	458	74,8%
2006	684	504	73,7%
2007	752	530	70,4%
2008	845	565	66,9%
2009	948	594	62,6%

Fonte: Cassa Forense

Ma l'ultima riforma sarà sufficiente?

La previsione di due avvocati attivi per ogni pensionato negli anni 30 era contenuta nel bilancio tecnico al 31 dicembre 2006, che prendeva in considerazione gli effetti delle correzioni parametriche approvate nel 2006. Ma quelle correzioni non risultavano efficaci in una prospettiva di lungo termine, perché gli attuari della Cassa Forense stimavano che il patrimonio netto si sarebbe azzerato entro il 2046 sotto il peso di un crescente aumento delle uscite (per il gran numero di avvocati in pensione) e di una progressiva riduzione delle entrate contributive (per il minor numero di avvocati in attività e paganti). Secondo quella stima attuariale, nel 2050 il patrimonio netto della Cassa avrebbe addirittura avuto un saldo negativo di 18,9 miliardi di euro, come conseguenza (puramente teorica) di un obbligato ricorso al credito bancario per pagare le pensioni nel quinquennio 2046 – 2050 (l'ipotesi è puramente teorica, perché nessuna banca darebbe mai credito a fondo perduto). Di qui gli ulteriori "giri di vite" approvati nel 2009 – sia sul fronte delle entrate (contributi più alti) sia sul fronte delle uscite (età pensionabile più alta e prestazioni meno

generose) – per assicurare alla Cassa una sostenibilità finanziaria più duratura.

In una lettera inviata il 29 dicembre 2009 a tutti gli iscritti, il Presidente della Cassa Forense, **Avv. Marco Ubertini**, ha espresso la sua soddisfazione per l'approvazione definitiva dell'ulteriore riforma (la quarta in un decennio), affermando che la stessa **“garantisce la sostenibilità del sistema previdenziale forense ben oltre i 30 anni imposti dall'art. 1, comma 763 della legge finanziaria 2007”**.

Ma per i giovani avvocati di oggi questa garanzia non è sufficiente, ben sapendo che un sistema pensionistico a ripartizione è solvibile e sostenibile solo con la presenza continua e costante di un numero di iscritti largamente superiore al numero dei pensionati. Purtroppo sarà difficile che questa condizione “vitale” possa essere mantenuta. Di qui la pressante richiesta dell'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di passare da un sistema retributivo a ripartizione a un sistema contributivo a capitalizzazione. Ma un simile passaggio renderebbe ancora più difficile la situazione finanziaria della Cassa Forense, perché i contributi degli avvocati giovani non confluirebbero più nella “pentola” comune, ma verrebbero investiti in un fondo pensione separato a capitalizzazione individuale, come oggi avviene per il secondo e il terzo pilastro previdenziale.

In una intervista al “Corriere della Sera”, il Presidente della Cassa Forense ha affermato:

“Riteniamo che questa ultima riforma sia la soluzione migliore per i nostri iscritti. Abbiamo rifiutato di passare al sistema contributivo, che avrebbe dimezzato le pensioni, e abbiamo mantenuto il sistema retributivo. Si è così evitato di ritrovarci nel 2030 con il primo saldo negativo, che ci avrebbe messo poi nelle condizioni di non riuscire più a pagare le pensioni. È vero, abbiamo chiesto un sacrificio, ma non a una sola categoria, perché abbiamo distribuito gli sforzi su tutte le fasce di età. Ai giovani abbiamo anche concesso di pagare il contributo minimo al 50% nei primi 5 anni di attività. Si tratta di un patto generazionale in cui viene chiesto anche agli avvocati in pensione, ma ancora in attività, di aumentare il proprio contributo di solidarietà senza avere niente in cambio”.

Il timore è che tutti questi sacrifici, nel lungo termine, possano rivelarsi inadeguati per fronteggiare il grave squilibrio previdenziale, che un sistema a ripartizione produrrebbe con il deterioramento del rapporto fra iscritti e pensionati.

C'è poi il problema degli avvocati “fantasma”, ossia di quei professionisti iscritti all'Ordine ma non alla Cassa Forense. Sono circa 75.000 e per lo più non pagano contributi per le modeste parcelle percepite. Nella stessa intervista, l'Avv. Ubertini ha affermato: **“In un mercato in cui i contenziosi restano stabili e il numero degli avvocati continua ad aumentare, la fetta di torta da spartirsi non può che assottigliarsi”**.

Ma ora c'è addirittura il timore che i contenziosi possano diminuire a causa del Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 sulla conciliazione in materia civile e commerciale, **compito ora assegnato anche ai dottori commercialisti e a consulenti di varia natura**. La conciliazione è uno strumento previsto per velocizzare i processi civili in materia di condominio, di successioni ereditarie, di risarcimento del danno da veicoli e natanti, da responsabilità medica, e di contratti assicurativi, bancari e finanziari. **Pertanto il giro d'affari degli avvocati potrebbe risulterne colpito**.

■ E il contributo volontario? Meglio un fondo pensione privato

Fra le novità dell'ultima riforma della Cassa Forense vi è l'introduzione di un sistema di pensione modulare, integrativa di quella assicurata dal sistema di base. **Si è così riconosciuto un evidente difetto delle prestazioni fornite dalla Cassa: a causa del basso livello dei contributi versati, il tasso di sostituzione della pensione di base è troppo modesto, è inadeguato ad assicurare una tranquillità finanziaria nei sempre più lunghi anni del pensionamento**.

Si è così pensato di aggiungere alla pensione di base, calcolata con il sistema retributivo, una pensione integrativa calcolata con il sistema contributivo e finanziata in due diversi modi:

1. con un contributo obbligatorio fisso dell'1% del reddito professionale;
2. con un contributo volontario variabile compreso fra l'1% e il 9% del reddito professionale.

Questi contributi verranno capitalizzati con un tasso pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento del patrimonio della Cassa, con un minimo garantito dell'1,5% annuo.

Ma conviene ai giovani avvocati versare anche il contributo facoltativo? A nostro parere non conviene, perché il patrimonio della Cassa Forense è di proprietà collettiva e funziona con il metodo della ripartizione: le fette della torta si possono ripartire, finché esiste la torta. In caso di azzeramento del patrimonio, i contributi finirebbero per essere stati versati a fondo perduto.

Pertanto è senz'altro meglio investire la quota volontaria in un fondo pensione privato, che non funziona con il metodo della ripartizione: ciascun contributo dà origine alla proprietà individuale (e non collettiva) di una quota del fondo, il cui patrimonio non potrà mai azzerarsi per il deterioramento del rapporto tra iscritti e pensionati, rapporto che non ha alcuna influenza sul valore dell'investimento. Inoltre il rendimento del fondo pensione privato è pari al 100% (e non al 90%) di quanto realizzato nel tempo dai gestori.

Dando per scontato che una integrazione sarà necessaria, meglio farla attraverso la via più “normale” della previdenza complementare privata.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO LA CASSA FORENSE

1. CONTRIBUTI

L'iscritto alla Cassa Forense è obbligato a versare un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto ai fini Irpef prodotto nell'anno. Il contributo soggettivo per il 2011, è pari al:

- a) **14% sul reddito professionale netto sino al tetto pensionabile (€ 90.100);**
- b) **3% sul reddito superiore al tetto pensionabile.**

È in ogni caso dovuto un contributo minimo, **che per il 2011 è di € 2.400**. Tale contributo è ridotto del 50% per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa per i praticanti e gli avvocati di età inferiore ai 35 anni.

A partire dal 2010 tutti gli iscritti alla Cassa devono versare un contributo soggettivo modulare obbligatorio pari all'1% del reddito (**contributo minimo: € 180 per il 2011**).

È inoltre dovuto un contributo integrativo del 4% sul volume d'affari dichiarato ai fini Iva. Tale contributo è detraibile dal reddito imponibile e non è quindi soggetto a Irpef. **Per il 2011 il contributo integrativo minimo è di € 650.**

Nel 2009 (ultimo anno di cui si conoscono i dati ufficiali) gli avvocati iscritti alla Cassa Forense hanno denunciato un reddito medio ai fini Irpef di € 50.351 e un volume d'affari medio ai fini Iva di € 76.012.

Il tetto reddituale e il contributo soggettivo minimo vengono aumentati ogni anno in base alle variazioni dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In relazione alle esigenze di equilibrio finanziario della Cassa Forense, la percentuale del contributo soggettivo e del contributo integrativo, nonché l'importo del contributo minimo, possono essere aumentati con delibera del Comitato dei Delegati.

2. CALCOLO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

È corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:

	ANNI DI ETÀ	ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Fino al 31/12/2010	65	30
Dall'1/1/2011	66	31
Dall'1/1/2014	67	32
Dall'1/1/2017	68	33
Dall'1/1/2019	69	34
Dall'1/1/2021	70	35

La pensione di vecchiaia è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario: una prima quota detta “di base” e una seconda quota detta “modulare”.

a) QUOTA DI BASE

È calcolata sulla media dei redditi professionali dichiarati ai fini Irpef – rivalutati in base alla variazione dell’Indice Istat dei prezzi al consumo – per tutti gli anni di iscrizione maturati, esclusi i peggiori 5 di essi. La media dei redditi deve comprendere almeno 30 anni. Non è prevista l’esclusione dei peggiori 5 redditi professionali, se gli anni di iscrizione maturati siano inferiori a:

- 25 anni fino al 31 dicembre 2010;
- 26 anni fino al 31 dicembre 2013;
- 27 anni fino al 31 dicembre 2016;
- 28 anni fino al 31 dicembre 2018;
- 29 anni fino al 31 dicembre 2020;
- 30 anni dal 1° gennaio 2021.

L’importo medio, così determinato, viene moltiplicato, per ciascun anno di anzianità contributiva, per un coefficiente dell’1,50% sulla somma compresa fra 0 e i $\frac{3}{4}$ del tetto reddituale, e dell’1,20% sulla restante parte.

b) QUOTA MODULARE

Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ogni anno è costituito dalla somma dei contributi obbligatori (1%) e facoltativi (dall’1% al 9%) versati dall’iscritto e rivalutati su base composta a un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa, con un valore minimo dell’1,5%. All’atto del pensionamento il montante viene trasformato in rendita.

Nel 2009 l’importo medio lordo annuo delle pensioni di vecchiaia è stato di € 34.510 (€ 36.340 nel 2088).

3. CALCOLO DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ

È calcolata con gli stessi criteri della pensione di vecchiaia e viene corrisposta a chi ha maturato i seguenti requisiti:

	ANNI DI ETÀ	ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Fino al 31/12/2011	58	35
Dall’1/1/2012	58	36
Dall’1/1/2014	59	37
Dall’1/1/2016	60	38
Dall’1/1/2018	61	39
Dall’1/1/2020	62	40

La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall’albo degli avvocati e dall’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.